

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 1664 e 1792-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE AJROLDI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Elezioni suppletive al Senato e alla Camera dei deputati
nel collegio uninominale Valle d'Aosta

d'iniziativa del senatore CHABOD

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1966

E

Norme per l'attuazione di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per
il Senato della Repubblica nel collegio uninominale della Valle d'Aosta

presentato dal Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 23 settembre 1966

ONOREVOLI SENATORI. — La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, che ha introdotto modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione, ha stabilito in 630 il numero dei deputati i cui seggi vengono ripartiti in proporzione al numero degli abitanti della Repubblica risultante dall'ultimo censimento generale e che i seggi stessi vengano distribuiti in rapporto proporzionale alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Il numero dei senatori elettivi, in forza della stessa legge e della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è stato portato a 315 e la ripartizione dei seggi si effettua in rapporto alla popolazione delle regioni risultante dall'ultimo censimento e secondo le già ricordate norme.

Per il collegio della Valle d'Aosta vigono speciali disposizioni al fine di assicurare una rappresentanza popolare nei due rami del Parlamento: ciò risulta, oltrechè dall'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) per la Camera dei deputati dall'articolo 92 del testo unico approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, e per il Senato della Repubblica dall'articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che assegnano rispettivamente un deputato ed un senatore per il collegio della Valle d'Aosta. Inoltre nel titolo VI del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati e nel titolo VII della legge per l'elezione del Senato della Repubblica sono contenute disposizioni speciali in deroga al sistema elettorale vigente per gli altri collegi, giacchè l'elezione è fatta col sistema uninominale ed è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi o, in caso di parità, il candidato più anziano di età.

Consegue che la Valle d'Aosta, agli effetti della rappresentanza parlamentare, è l'unico collegio che abbia rispettivamente un deputato e un senatore; pertanto, in caso di vacanza nel corso della legislatura per qualsiasi causa, non si può far luogo, come avviene per gli altri collegi, alla copertura del seggio vacante attraverso la sostituzione rispettivamente prevista dall'articolo 86 del testo unico per l'elezione

della Camera dei deputati e dall'articolo 21 delle norme che regolano le elezioni del Senato della Repubblica.

* * *

La tragica scomparsa dell'onorevole Corrado Gex, deputato al Parlamento per il collegio XXXI della Valle d'Aosta, ha posto in tutta la sua evidenza la necessità di un pronto rimedio legislativo al quale, appunto, si ispirano il disegno di legge costituzionale n. 1664 d'iniziativa dell'onorevole senatore Chabod e il disegno di legge n. 1792 d'iniziativa governativa.

È opportuno sottolineare il fatto che l'elezione suppletiva per la copertura del seggio vacante, ha luogo, attraverso le operazioni di scrutinio e la proclamazione dell'eletto, col metodo elettorale uninominale senza *quorum*, che offre minori difficoltà e ipotesi di contestazione e che quindi non trova obiezioni sotto il profilo tecnico-giuridico.

E ancora da ricordare che, vigente il sistema elettorale uninominale, lo statuto Albertino prevedeva all'articolo 43 il caso della vacanza. « Se un deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione ». Questa disposizione statutaria trova riscontro nelle leggi elettorali del tempo (si veda ad esempio l'articolo 55 del testo unico 26 giugno 1913, n. 821) e si è ripetuta anche nella legislazione elettorale successiva alla prima guerra mondiale (articolo 42 del testo unico della legge elettorale politica approvato con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495): peraltro, attraverso l'introduzione del metodo elettorale a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, la norma non venne successivamente ripetuta, e per l'instaurazione di altri sistemi elettorali del ventennio fascista e, infine, per l'adozione del principio della sostituzione automatica nelle leggi elettorali della Repubblica italiana.

* * *

Innanzitutto è stato unanime l'avviso che le speciali disposizioni riguardanti il collegio uninominale della Valle d'Aosta dovessero formare oggetto di una legge costituzionale.

Fra i poteri del Capo dello Stato, la Costituzione vigente non prevede quello di indire elezioni parziali suppletive nel corso della legislatura. Il Presidente della Repubblica convoca i comizi per le elezioni *delle nuove Camere* e ne fissa la prima riunione (articoli 61 e 87 della Costituzione). Altri poteri non sono previsti ad eccezione di quello dello scioglimento anticipato delle Camere (articolo 88). Appare dunque chiaro che il rimedio consiste nel completare le disposizioni costituzionali e dello Statuto speciale valdostano, nonché delle connesse leggi elettorali, conferendo al Capo dello Stato la facoltà di indire le elezioni nel corso della legislatura, ove si renda vacante, come purtroppo è accaduto, l'unico seggio presso ciascun ramo del Parlamento spettante alla Valle d'Aosta.

* *

Il testo proposto dalla prima Commissione del Senato e che, a sensi dell'articolo 138 della Costituzione, si sottopone alla deliberazione dell'Assemblea, consta di un articolo unico che segue, nelle loro linee fondamentali, i due disegni di legge n. 1664 e n. 1792, introducendo talune modifiche o aggiunte che sono parse necessarie per la migliore sistematicità e chiarezza del testo.

Riaffermato, nel primo comma, il principio della uninominalità del collegio della Valle d'Aosta e quindi delle norme speciali che regolano l'elezione sia alla Camera dei deputati, che al Senato della Repubblica, il secondo comma detta i presupposti e le modalità per lo svolgimento delle elezioni suppletive; il terzo comma stabilisce i termini per la convocazione e per lo svolgimento dei comizi elettorali.

Primo comma: al termine « circoscrizione » è stata preferita la parola « collegio » usata dalle leggi vigenti per l'elezione della Camera e del Senato e dalle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta. Il termine « circoscrizione elettorale » usato dall'attuale articolo 47 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta mirava ad eliminare ogni possibilità di promiscuità con altri territori non facenti parte della Valle.

Ugualmente, per ragioni di uniformità e di concordanza fra i vari testi legislativi si è preferito dire che la Valle d'Aosta « costituisce » (e non « forma ») un Collegio, richiamando il testo dell'articolo 2 delle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che usano la stessa dizione.

Secondo comma: la Commissione ha ritenuto di introdurre nel testo il principio della formale notizia della vacanza del seggio, data con messaggio del Presidente della rispettiva Camera al Presidente del Consiglio, cui incombe il compito di convocare il Consiglio dei ministri per la deliberazione necessaria (articolo 11 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e articolo 4 della legge per l'elezione del Senato) per provocare il decreto presidenziale di convocazione dei comizi elettorali.

Inoltre è bene ricordare che già nella legislazione elettorale anteriore al 1922 l'elezione suppletiva era condizionata al fatto che la vacanza del seggio non si fosse verificata in epoca prossima alla scadenza normale della legislatura (vedi articolo 42 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495): ciò al fine di evitare lo svolgimento di formalità e procedure, nell'imminenza delle elezioni generali, senza alcun pratico risultato. La Commissione, tenuto conto della bontà di tale principio, ha ritenuto preferibile il termine di un anno del testo governativo, sia pure modificandone la formulazione, onde presupposto all'indizione della elezione suppletiva è che dalla data della vacanza manchi almeno un anno alla scadenza normale della legislatura.

Terzo comma: la Commissione ha ritenuto di proporre un termine intermedio per l'indizione della elezione, fissandolo in quattro mesi, per la concorrente esigenza di affrettare per quanto possibile la copertura del seggio vacante, tenendo conto anche di quella dell'afflusso degli elettori, dipendente da fattori stagionali, onde i comizi si possano svolgere col più agevole accesso alle urne da parte di tutti gli elettori della Valle d'Aosta.

Il disegno di legge costituzionale si raccomanda pertanto all'attento esame ed all'approvazione dell'Assemblea.

Con esso viene risolto un problema di rilievo notevole che attiene alla garanzia costituzionale della continuità nella rappresentanza popolare in ambo i rami del Parla-

mento ed elimina una lacuna nell'ordinamento elettorale il quale deve tener conto anche della situazione speciale riguardante una regione che opera nell'ambito dell'unità politica, una e indivisibile, della Repubblica italiana.

AJROLDI, *relatore*

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

(nn. 1664-1792 e testo proposto dalla Commissione)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del senatore Chabod (n. 1664)

Articolo unico.

Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale uninominale.

Quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di deputato o di senatore, il collegio sarà convocato per procedere ad elezione suppletiva, osservando in quanto applicabili le norme stabilite dalle rispettive leggi, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura.

All'elezione suppletiva si procede nel termine di due mesi dalla data del messaggio del Presidente della rispettiva Camera, che partecipa la vacanza al Ministro dell'interno.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di convocazione del collegio alla domenica stabilita per le elezioni devono decorrere almeno 50 giorni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del Governo (n. 1792)

Articolo unico.

Agli effetti delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Valle d'Aosta costituisce una circoscrizione elettorale uninominale.

Quando, per qualsiasi causa, resta vacante il posto di deputato o di senatore, il collegio è convocato con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, per procedere ad elezioni suppletive, purchè dalla data della vacanza non manchi meno di un anno al termine di scadenza normale della legislatura.

Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della vacanza e devono aver luogo entro settanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di cui al comma precedente.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Agli effetti delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Valle d'Aosta costituisce un collegio elettorale uninominale.

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il posto di deputato o di senatore, il Presidente della rispettiva Camera ne informa con suo messaggio il Presidente del Consiglio dei ministri. Il collegio è convocato con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, per procedere all'elezione suppletiva, purchè dalla data della vacanza manchi almeno un anno alla scadenza normale della legislatura.

L'elezione suppletiva è indetta entro quattro mesi dalla data della vacanza e deve aver luogo entro settanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di cui al comma precedente.